

Codice A1907A

D.D. 25 novembre 2019, n. 657

POR FESR 2007/2013 Asse I - attivita' I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi" - Applicazione ai Confidi EUROFIDI e UNIONFIDI dei provvedimenti previsti dall'art. 8 del Bando "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi". Revoca determinazione dirigenziale n. 53 del 20/02/2018 e rideterminazione dell'importo delle sanzioni.

Premesso che:

con deliberazione n. 47-6758 del 25/11/2013 la Giunta regionale ha approvato la scheda tecnica relativa alla "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" da finanziarsi nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, Asse I - attivita' I.4.1 - Accesso al credito delle Pmi, assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 30.000.000,00, e ha istituito il "Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi" (il "Fondo") individuando Finpiemonte Spa quale soggetto gestore del suddetto Fondo; in attuazione di quanto sopra deliberato, con Determinazione Dirigenziale n. 670 del 3 dicembre 2013 il Responsabile della Direzione Attività Produttive (ora Competitività del Sistema Regionale) della Regione Piemonte ha approvato il Bando per la selezione dei Confidi cui conferire le risorse (pari ad € 30.000.000,00) di cui alla citata Misura

il suddetto Bando prevedeva che i Confidi assegnatari assumessero l'impegno a rilasciare - per un importo complessivo pari almeno a 5 volte quello corrispondente alla quota di risorse assegnate a titolo di integrazione del Fondo Rischi - nuove garanzie in favore delle Pmi piemontesi, Pmi che dovevano intendersi come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005";

con Determinazioni Dirigenziali nn. 733/2013, 741/2013 e 940/2015 veniva approvato l'elenco dei Confidi destinatari delle risorse del Fondo e l'importo a ciascuno spettante: ad Unionfidi Piemonte Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi e a Eurofidi S.c.a.r.l. veniva assegnato rispettivamente l'importo di € 6.048.587,25 e di € 8.048.622,51;

l'art. 7 del Bando, nel disciplinare gli "Obblighi dei Confidi", prevedeva, tra gli altri, quello di concedere la garanzia nel rispetto delle prescrizioni del bando e della normativa comunitaria e nazionale inerente gli aiuti di Stato e il POR FESR";

nel successivo art. 8 era espressamente stabilito che "*qualora in esito alle attività di controllo e ispezione [si fosse rilevata] la violazione di uno più inadempimenti in relazione agli obblighi previsti all'articolo 7, la Regione [avrebbe proceduto] all'applicazione di sanzioni di importo commisurato alla natura dell'inadempimento...*";

all'esito di una specifica attività di audit concernente il Bando in oggetto, come da documentazione agli atti presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale, la Corte dei Conti Europea ha riscontrato l'erroneo rilascio, da parte di due Confidi piemontesi, di garanzie (per complessivi € 570.000,00) a favore di due società delle quali non era certificabile lo status di PMI; si trattava, specificamente di una garanzia rilasciata da Unionfidi Piemonte per € 180.000,00 e di una garanzia rilasciata da Eurofidi S.c.a.r.l. per € 390.000,00;

stante la violazione da parte dei due Confidi in questione degli obblighi stabiliti dall'art. 7 del Bando, con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 20 febbraio 2018, è stato disposto, ai sensi dell'art. 8 del Bando, di richiedere ai suddetti Confidi di versare a titolo di sanzione i corrispondenti importi di € 180.000,00 (Unionfidi) ed € 390.000,00 (Eurofidi), per aver concesso la garanzia a "imprese che non avevano i requisiti per l'accesso al bando".

Dato atto che:

avverso la citata Determinazione n. 53/2018 sono stati proposti due giudizi dinanzi al Tribunale di Torino, rispettivamente, da Eurofidi S.c.a.r.l. in liquidazione (R.G. n. 25875/18 – autorizzazione a resistere in giudizio deliberata con dgr 10-8325 del 25/01/2019) e Unionfidi Piemonte Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi in liquidazione (R.G. n. 15034/18 – autorizzazione a resistere in giudizio deliberata con dgr 13-7716 del 19/10/2018), intesi a contestare integralmente l'applicazione della sanzione in oggetto;

entrambi i Confidi hanno fatto pervenire una proposta di definizione transattiva della lite che prevedeva l'impegno della Direzione Competitività del Sistema Regionale a revocare la determinazione dirigenziale n. 53/2018 e a commisurare gli importi delle sanzioni all'ammontare complessivo delle garanzie concesse dai Confidi, che risulta essere, conformemente al Bando, pari a 7,20 volte per Unionfidi ed a 5,08 per Eurofidi con riferimento all'ammontare delle risorse loro assegnate e in precedenza richiamate;

gli importi delle sanzioni rideterminati in base alla descritta commisurazione ammontano ad € 25.000,00 per Unionfidi (€ 180.000,00 diviso 7,20) e ad € 77.000,00 per Eurofidi (€ 390.000,00 diviso 5,08);

acquisito il parere dell'Avvocatura regionale e ritenuto che la suddetta rideterminazione degli importi non leda il principio di proporzionalità della sanzione previsto dall'art. 8 del Bando, si è addivenuto alla definizione bonaria delle due citate vertenze nei termini di cui sopra, mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione all'udienza del 12.10.2019 (per la causa di Unionfidi Piemonte) e mediante sottoscrizione di accordo bonario in data 28.10.2019 (per la causa di Eurofidi);

ritenuto quindi di rideterminare gli importi delle sanzioni come segue:

€ 25.000,00 in capo a Unionfidi Piemonte Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi in liquidazione;

€ 77.000 in capo a Eurofidi S.c.a.r.l. in liquidazione.

preso atto che i due Confidi hanno già provveduto a versare a Finpiemonte i relativi importi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti:

lo Statuto della Regione Piemonte;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

l'art. 17 L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

determina

Per le motivazioni in premessa richiamate:

di revocare quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 53 del 20/02/2018 in merito agli importi delle sanzioni da applicare a Eurofidi S.c.a.r.l. in liquidazione e Unionfidi Piemonte Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi in liquidazione in applicazione dell'art. 8 del Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 670 del 3 dicembre 2013;

di rideterminare gli importi delle sanzioni come segue:

€ 25.000,00 in capo a Unionfidi Piemonte Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi in liquidazione

€ 77.000 in capo a Eurofidi S.c.a.r.l. in liquidazione

di prendere atto che i due Confidi hanno già provveduto a versare a Finpiemonte i relativi importi;

La presente determinazione non è soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi D.Lgs n 33 del 14/03/2013

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Zezza

Referente
Giovanni Amateis